CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo Referendario	Nunzio Mario Tritto
Primo Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Valeria Mascello, *relatore*
Referendario	Maria Rosaria Pedaci
Referendario	Benedetta Civilla
Referendario	Salvatore Romanazzi

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come novellato dalla l. 5 agosto 2022, n. 118, in ordine alla deliberazione del Comune di Carosino n. 15 del 1° luglio 2026, acquisita al protocollo CdC n. 4931 del 20 agosto 2026, recante: "Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALLART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI". Acquisizione della partecipazione nella società in house AQP SpA da parte del Comune di Carosino";

visto il decreto della Presidente della Sezione prot. n. 4932 del 20 agosto 2026;

udito il relatore, dott.ssa Valeria Mascello, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026, convocata con ordinanza n. 26/2026.

Premesso in

FATTO

In data 20 agosto 2026 il Comune di Carosino (TA) ha trasmesso alla Sezione, tramite piattaforma ConTe, la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 1° luglio 2026, acquisita al prot. CdC n. 4931/2026, avente ad oggetto: "Presa d'atto della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025 avente ad oggetto "GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALLART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI" Acquisizione della partecipazione nella società in house AQP SpA da parte del Comune di Carosino", unitamente al parere favorevole dell'Organo di revisione dell'8 giugno 2026, reso sull'allegata proposta di deliberazione del consiglio comunale.

Il Comune ha deliberato:

"(…) 2. **di prendere atto** della deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese n. 52 del 30 giugno 2025, mediante la quale la stessa ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell'"*in house providing*" alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n. 14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;

3. **di prendere altresì atto** della deliberazione dell'Autorità Idrica Pugliese n. 75 del 24.09.2025 di presa d'atto delle modifiche statutarie e determinazioni conseguenti ai fini dell'istruttoria condotta da Autorità Idrica Pugliese;

4. **di acquisire** la proprietà delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A., trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia, ai sensi della Legge regionale n. 14 del 28/03/2024 "*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti il Servizio Idrico Integrato*", per una quota pari al 0,041 % (n. quote 3.255) del capitale sociale dell'Acquedotto

Pugliese S.p.A., come previsto nell'Allegato "A" alla Legge Regionale 14/2024, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 7 aprile 2025 (corrispondente ad un valore di € 16.795,80);

5. **di dare atto**, che in ragione della deroga contemplata dall'art. 5, comma 1, primo periodo del TUSP, per l'adozione e la validità del presente atto deliberativo non occorre procedere alla redazione di motivazione analitica, né dar corso agli ulteriori adempimenti prescritti dai commi 3 e 4 del succitato art. 5;

6. **di dare atto** che gli uffici comunali hanno mantenuto, in assenza di specifica disciplina, lo schema della presente deliberazione in pubblicazione per dieci giorni consecutivi, corredato da tutti gli atti a supporto, ritenendo il periodo sufficiente considerando la sostanziale avvenuta definizione del complesso processo amministrativo riguardante il SII, nonché l'urgenza dell'adozione del presente provvedimento;

7. **di dare atto,** altresì, degli esiti della consultazione pubblica avvenuta con riguardo al presente provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016;

(…)"

Considerato in

DIRITTO

1. Il controllo della Corte dei conti *ex* art. 5, c. 3, TUSP: natura e caratteri

1.1. L'art. 5 TUSP.

L'art. 5 T.U.S.P., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla citata l. 5 agosto 2022, n. 118 (entrata in vigore il 27.8.2022) così dispone: "*1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2.*

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

1.2. La deliberazione n. 16/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo

Una ricostruzione ampia e articolata delle funzioni attribuite ala Corte dei conti dai nuovi cc. 3 e 4 dell'art. 5 del TUSP è stata offerta dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/2022/QMIG che si è soffermata sulla natura, sugli esiti e sugli aspetti procedurali della nuova funzione, sui parametri di riferimento della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sull'onere di motivazione analitica gravante sulle Pubbliche Amministrazioni interessate a costituire (o partecipare a) società.

In detta sede, le Sezioni riunite hanno chiarito che:

- l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale);

- la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di "*sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*";

- il richiamo operato dal c. 3 dell'art. 5 ai precedenti cc. 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *a*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 del TUSP); *b)* ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *c)* compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *d)* assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- il parere previsto dall'art. 5, c. 4, TUSP postula l'espletamento di "*una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*", non sussumibile nella tradizionale funzione consultiva coniata dall'art. 7, c. 8, l. 5 giugno 2003, n. 131.

2. Competenza alla pronuncia: art. 5, c. 4, TUSP.

In punto di competenza, secondo l'art. 5, c. 4, TUSP "*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo*".

Nel caso di specie, sussiste la competenza di questa Sezione regionale di controllo, trattandosi di ente locale avente sede nella Regione Puglia.

3. I presupposti del controllo *ex* art. 5, c. 3, TUSP

3.1. Il presupposto soggettivo

In base all'art. 2, c. 1, lett. a), TUSP, per amministrazioni pubbliche si intendono "*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*".

Invero, tra le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165 del 2001 rientra l'odierno ente richiedente il parere, di talché non vi sono dubbi sull'ammissibilità soggettiva della richiesta avanzata.

3.2. Il presupposto oggettivo

Il combinato disposto dei cc. 1 e 3 dell'art. 5 del TUSP assoggetta al controllo della Corte dei conti "*l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite*", ad eccezione dei casi in cui la predetta costituzione o il predetto acquisto, anche attraverso aumento di capitale, avvengano in conformità a espresse previsioni legislative (aspetto su cui si focalizza l'attenzione nel successivo paragrafo 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi sui limiti della assoggettabilità dei provvedimenti che deliberano operazioni cc.dd. straordinarie (in particolare, trasformazione, fusione, sottoscrizione di aumento di capitale sociale), con la deliberazione n. 19/2022/QMIG hanno statuito che "*l'art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, [...] si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica*

motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 T.U.S.P.), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza […] L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione".

Ciò posto, tenuto conto dell'anzidetto quadro normativo e giurisprudenziale, appare evidente che l'atto deliberativo del Comune di Carosino (TA) sia stato correttamente sottoposto al vaglio della Sezione ai sensi dell'art. 5, c. 3, TUSP.

Orbene, accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, la Sezione procede all'ulteriore verifica preliminare attinente alla riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito di applicazione della deroga prevista dall'art. 5, c. 1, TUSP relativa a casi costituzione di società o acquisto di una partecipazione "*in conformità ad espresse previsioni legislative*" così da escludere in capo all'ente locale l'obbligo di motivazione analitica previsto dalla normativa.

4. La riconducibilità della fattispecie tra i casi di costituzione di una società o acquisto di una partecipazione "*in conformità ad espresse previsioni legislative*" *ex* art. 5, c. 1, TUSP.

Sul carattere obbligatorio della costituzione della società veicolo da parte dei Comuni pugliesi si è già pronunciata questa Sezione regionale di controllo nell'ambito della relazione allegata alla *deliberazione n. 96/2025/RQ* avente ad oggetto la tipologia delle coperture finanziarie e le tecniche di quantificazione degli oneri adottate nelle leggi regionali dell'anno 2024 cosicché, in linea con quanto già disposto da questa Sezione con le precedenti *deliberazioni nn. 3/2026/PASP, 4/2026/PASP, 9/2026/PASP, 12/2026/PASP, 15/2026/PASP, 66/2026/PASP*, *68/2026/PASP*, *69/2026/PASP, 116/2026/PASP*, la Sezione osserva quanto segue.

L'art. 5, c. 1, TUSP dispone che "*A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato*".

Al riguardo, in via preliminare appare necessario ricostruire cronologicamente il quadro normativo di riferimento.

Con il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP) è stato trasformato in Acquedotto Pugliese SpA (AQP SpA), società che ha proseguito senza soluzione di continuità la gestione del servizio idrico e fognario per conto dei Comuni pugliesi, come gestore unico regionale. Successivamente, la l. reg. pugliese 6 settembre 1999, n. 28 ha delimitato l'intero territorio regionale in un unico ATO, tenendo conto della specificità idro-geomorfologica e dell'interconnessione del sistema idrico pugliese. Il 30.9.2002, per il tramite di una convenzione di gestione (inclusiva di un disciplinare tecnico), il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in Puglia ha affidato ad AQP SpA la gestione del servizio idrico e fognario fino al 31.12.2018, termine poi prorogato fino al 31.12.2025 da successivi interventi normativi (art. 21, c. 11-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214).

Sempre nel 2002 è stata costituita l'Autorità d'Ambito Territoriale per la Puglia, espressione delle amministrazioni locali proprietarie delle reti ed infrastrutture e con l. reg. pugliese 26 marzo 2007, n. 8 l'Autorità in esame ha assunto la natura di consorzio di enti locali, cui hanno aderito i Comuni pugliesi mediante convenzione del 28.6.2008.

Con una successiva l. reg. 30 maggio 2011, n. 9 è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (AIP), ente pubblico non economico rappresentativo dei Comuni, cui sono state trasferite tutte le funzioni dell'Autorità d'Ambito, incluse la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e l'affidamento del servizio stesso.

A livello statale, poi, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante il c.d. Codice dell'ambiente) ha disciplinato le funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato (da

esercitare tramite l'ente di governo d'ambito, ai sensi dell'art. 142, c. 3), il principio dell'unicità del gestore per ATO (art. 147) e le modalità di affidamento (art. 149-*bis*, che ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 – di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – consistono in varie modalità di gestione, ossia: gara, mista, *in house*).

Il 13.12.2022 la Regione Puglia ha espresso, con determinazione dirigenziale n. 436, il parere motivato di V.A.S. (integrata con VIncA) sul piano d'ambito dell'AIP, imponendo specifiche integrazioni ed il rispetto degli obblighi di pubblicità e partecipazione previsti dalla l. reg. 14 dicembre 2012, n. 44. Con deliberazione n. 21 del 13.3.2023 il Consiglio direttivo dell'AIP ha approvato il Piano d'ambito 2020–2045, riallineando l'arco temporale alla durata ipotizzata per il nuovo affidamento al gestore unico, così da definire gli obblighi di servizio ed il piano degli investimenti in coerenza con la tariffa.

Più di recente, con la l.r. Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (recante "*Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato*"), così come modificata mediante l'art. 241 della l. reg. 31 dicembre 2024, n. 42 ("*Legge di stabilità regionale 2025*"), è stata prevista:

- la costituzione, da parte dei Comuni pugliesi, di una società per azioni ("*società veicolo*") a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati;

- la messa a disposizione, da parte della Regione Puglia, di un capitale massimo di 400.000 euro per la società veicolo, ripartito tra i Comuni che vi conferiscono le azioni di AQP SpA;

- la corresponsione di un contributo straordinario di 300.000 euro per le attività della società veicolo;

- la cessione gratuita, fino al 20% del capitale di AQP SpA, dalla Regione Puglia ai Comuni, a condizione che i medesimi trasferiscano le azioni alla società veicolo entro novanta giorni.

La novella normativa di cui all'art. 241 della richiamata l. reg. n. 42 del 2024 è intervenuta nel corso dell'impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di conformare la disciplina normativa regionale all'art. 3, c. 2-*ter*, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153 (recante "*Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione*

dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"), convertito con modificazioni dalla l. 13 dicembre 2014, n. 191, con cui è stato espressamente disposto che "*fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società*".

Con delibera n. 111 del 19.12.2024 l'AIP ha individuato il modello gestionale dell'*in house providing* quale forma ottimale per la gestione del servizio idrico integrato in Puglia sulla base di un'analisi tecnica comparativa delle forme di affidamento, di una analisi c.d. S.W.O.T. (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, di un *benchmarking* tra la gestione di AQP SpA ed altri operatori idrici nazionali, delle valutazioni sulla qualità del servizio, sull'efficienza, sui costi, sull'impatto sulla finanza pubblica, sull'universalità e socialità del servizio.

Con successiva delibera n. 52 del 30.6.2025 il Consiglio direttivo dell'AIP ha disposto l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese ad AQP SpA per venti anni, dall'1.1.2026 al 31.12.2045, in attuazione dell'art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3, cc. 2-*bis* e 2-*ter* del d.l. n. 153 del 2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024) e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024, prendendo contestualmente atto del nuovo statuto di AQP SpA (modificato con delibera della Giunta regionale n. 894 del 26.6.2025 ed approvato dall'assemblea straordinaria del 30.6.2025), che la configura come società *in house* c.d. a cascata con capitale interamente pubblico e incedibile, oggetto sociale limitato a servizi di interesse economico generale, vincolo che oltre l'80% del fatturato derivi da affidamenti degli enti soci e previsione di controllo analogo congiunto mediante comitato di coordinamento e controllo.

In definitiva, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, c. 2-*ter* del d.l. n. 153 del 2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191 del 2024 e della l. reg. pugliese n. 14 del 2024 (oggetto di modifica con il richiamato art. 241 della l. reg. n. 42 del 2024) i Comuni pugliesi costituiscono una società veicolo a totale capitale pubblico e controllo analogo

congiunto, i medesimi Comuni trasferiscono alla società veicolo le azioni di AQP SpA ricevute gratuitamente dalla Regione Puglia e la società veicolo rappresenta il soggetto tramite il quale i Comuni esercitano il controllo di secondo livello su AQP SpA e che permette di qualificare la medesima AQP SpA quale società *in house* ai sensi dell'art. 149-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006.

Del resto, la partecipazione alla costituzione della società veicolo appare strettamente funzionale alle finalità istituzionali in tema di servizio idrico integrato, un servizio pubblico locale di rilevanza economica, per come declinato dalla Costituzione, dalle leggi statali e, nel caso in esame, dalla l. reg. pugliese n. 14 del 2024.

La circostanza che nel caso in esame la partecipazione del Comune di Carosino ad una società avente la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale avvenga non già *singulatim* - ossia sulla base di un indirizzo deliberato su basi atomistiche - bensì in virtù della (obbligatoria, *ex lege* regionale) appartenenza al citato ambito territoriale unico regionale, impone di sussumere l'intera iniziativa in un alveo più ampio, ritenendo di conseguenza che la deliberazione consiliare del Comune di Carosino integri la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all'ente regionale.

Infatti, l'assolvimento degli oneri motivazionali *ex* art. 5, c. 1, T.U.S.P. è avvenuto in modo identico per tutte le delibere consiliari di partecipazione alla costituzione della società veicolo, *per relationem* al contenuto delle deliberazioni dell'Autorità Idrica Pugliese (AIP) *ut supra* richiamate.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono e delle coordinate interpretative espresse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo con la deliberazione n. 43/QMIG/2024, l'operazione contemplata dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 1° luglio 2026 trasmessa a questa Sezione regionale di controllo dal Comune di Carosino in data 20.08.2026, costituisca attuazione di un articolato quadro legislativo di dettaglio statale e regionale; in quanto tale, essa soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 175/2016 per l'applicazione del regime derogatorio.

Ne consegue - in linea con le precedenti pronunce di questa Sezione regionale di controllo - l'esclusione dell'atto deliberativo dagli obblighi motivazionali analitici previsti

dall'art. 5 T.U.S.P. e dal perimetro oggettivo del controllo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 5, non ricorrendo i presupposti per l'attivazione della relativa procedura di valutazione da parte di questa Sezione regionale di controllo.

Al contempo, si evidenzia come la richiamata deroga procedurale di cui all'art. 5, comma 1, T.U.S.P. non comporti l'esonero dell'operazione societaria in esame da ogni forma di controllo intestata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), potendo la stessa formare oggetto di valutazione nell'ambito della ricognizione periodica *ex* art. 20 del T.U.S.P. ("*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*"), nel contesto dei controlli di legalità finanziaria sulle Regioni e sugli enti locali, nonché in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia, anche al fine di verificare sia l'effettiva definizione dell'operazione (ancora *in itinere*) nei tempi e secondo le modalità previste dalla disciplina normativa di riferimento, sia la concreta attuazione della disposizione statutaria (art. 19), relativa al funzionamento del Comitato di coordinamento e controllo, costituito ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

Altresì, si evidenzia come la deroga in parola non sollevi l'ente dall'onere sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l'assenza di oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica locale. Nel caso di specie, la ritenuta sostenibilità economica e redditività dell'operazione societaria nel suo complesso richiede, invero, un attento monitoraggio periodico del rapporto costi/benefici, anche ai fini dei successivi obblighi di revisione periodica delle partecipazioni *ex* art. 20 TUSP.

In tale quadro, il Collegio invita, pertanto, il Comune di Carosino a voler:

a) aggiornare, in occasione delle ricognizioni periodiche *ex* art. 20 del TUSP, una motivazione analitica *ex post* sulla permanenza delle condizioni di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione nella società veicolo, con evidenza di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario;

b) prevedere, nel proprio sistema di controlli interni, un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo e sul rispetto del divieto di porre a carico della finanza comunale i costi di funzionamento, adottando, ove necessario, tempestive misure di razionalizzazione e/o ridimensionamento ai sensi del TUSP.

In conclusione, a fronte di quanto *supra* rilevato e con riserva di ogni ulteriore valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui art. 1, c. 166, l. 23 dicembre 2005

n. 266, dell'art. 148-*bis*, c. 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (TUEL) e dell'art. 20 TUSP, ai sensi dell'art. 5, c. 3, TUSP, si dichiara la partecipazione del Comune di Carosino (TA) alla costituenda società avente la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'Ambito Territoriale Unico regionale non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 5, cc. 3 e 4, TUSP.

PQM

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti sul rispetto della disciplina richiamata

DICHIARA

il non luogo a provvedere, in quanto l'iniziativa in epigrafe indicata non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della l. n. 118/2022;

DISPONE

- la trasmissione della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Carosino (TA), in qualità di rappresentante dell'ente, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016;

- la pubblicazione della presente deliberazione, a cura dell'Amministrazione richiedente, sul proprio sito *internet* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza, dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Il Relatore — Il Presidente

F.to Valeria Mascello — **F.to Cinzia Barisano**

Depositata il 13 ottobre 2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta Lenoci